

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI

RICORSO

con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex. art. 41, c. 4, c.p.a.

Per la prof.ssa [REDACTED], nata ad Eboli il 23.04.1991 e residente in Bellizzi alla Via Venezia n. 10, C.F. PST SRN 91D63 D390G, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13H 703O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 178/2214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

C o n t r o

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

n o n c h é c o n t r o

il **Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore generale *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

e c o n t r o

la **Commissione Giudicatrice di concorso**, in persona del Presidente *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

e n e i c o n f r o n t i d i

[REDACTED] in Monteforte Irpino (AV) alla III trav. T. Campanile n. 53;

avverso e per l'annullamento, previa sospensione

- a)- della graduatoria del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno bandita ai sensi del D.M. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO DECRETI.R. 0000205 del 26.10.2023 e D.D. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DI PARTIMENTALI.R.0002575 del 06.12.2023 per come approvata con decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0066129 del 23.10.2024 nella parte in cui **non** inserisce il nominativo della ricorrente tra i riservisti ex L. 68/99;
- b)- della graduatoria del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno bandita ai sensi del D.M. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO DECRETI.R. 0000205 del 26.10.2023 e D.D. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DI PARTIMENTALI.R.0002575 del 06.12.2023 per come approvata con decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0066129 del 23.10.2024 e successivamente integrata con prot. n. **78972 del 06.12.2024** nella parte in cui **non** inserisce il nominativo della ricorrente tra i riservisti ex L. 68/99;
- c)- per quanto di ragione, dell'avviso prot. n. 21876 del 14.12.2024 di scorrimento, a seguito di rinunce, della graduatoria limitatamente alla classe di concorso A028 ai fini delle immissioni in ruolo;
- d)- per quanto di ragione, dell'avviso prot. n. 21458 del 09.12.2024 di scorrimento, a seguito di rinunce, della graduatoria limitatamente alla classe di concorso A028 ai fini delle immissioni in ruolo;
- e)- per quanto di ragione, dell'avviso prot. n. 20044 del 20.11.2024 con il quale è stata attivata la fase 2 di scelta delle sedi per i docenti inclusi nell'elenco allegato che hanno partecipato all'undicesimo turno delle immissioni in ruolo da GM del personale docente, per l'anno scolastico 2024/2025;

- f)-** per quanto di ragione, dell'avviso prot. n. 19718 del 18.11.2024, con il quale è stato dato avvio alla Fase 1 di scelta della provincia per un nuovo turno di nomina, afferente ai candidati della procedura concorsuale ex D.D. 2575/2023, limitatamente alla classe di concorso A028,
- g)-** per quanto di ragione, laddove non direttamente lesivo, del decreto prot. n. 53521 del 06.09.2024 di accantonamenti dei posti;
- h)-** delle risultanze validate delle prove concorsuali e, soprattutto, dei titoli della procedura concorsuale per come **non** trasfuse nella graduatoria "limitata" ai soli vincitori ovvero nella parte della graduatoria non ostesa per come desumibile dalla sola consultazione della specifica sezione del portale concorsuale dalla quale risulta la mancata corretta valutazione della riserva *ex lege* 68/99;
- i)-** per quanto di ragione, degli eventuali atti (non ostesi e non altrimenti conoscibili) di valutazione/rivalutazione dei titoli operata dalla Commissione giudicatrice;
- l)-** per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, del DDG n. 2575 del 06.12.2023 con cui è stata bandito il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* in uno al decreto di ampliamento dei posti a bando;
- m)-** per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo del D.M. n. 205/2023 in uno agli allegati;
- n)-** ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente al riconoscimento della riserva ex L. n. 68/99 e, quindi, al corretto inserimento nella graduatoria di cui al decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0066129 del 23.10.2024 per come successivamente “integrata” in data 06.12.2024 nell’ambito del concorso indetto con D.M. n. 205 del 26.10.2023 e D.D. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso **A028** (Matematica e Scienze) per la regione **Campania** e, dunque, per il riconoscimento dell’immediata **immissione in ruolo**;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate, previa corretta attribuzione della riserva ex L. 68/99, all’adozione del relativo provvedimento di **RI**collocazione della ricorrente in posizione utile al conferimento dell’incarico a tempo indeterminato nell’ambito della graduatoria di cui al decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0066129 del 23.10.2024 per come successivamente “integrata” in data 06.12.2024 nell’ambito del concorso indetto con D.M. n. 205 del 26.10.2023 e D.D. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze) per la regione Campania e, dunque, per il riconoscimento dell’immediata immissione in ruolo.

o - O - o

Sintesi dei motivi di ricorso:

1)- La certificazione attestante il diritto all’inserimento nell’elenco degli aspiranti al collocamento mirato obbligatorio del 07.02.2024 ha natura meramente ricognitiva rispetto ad uno stato invalidante antecedentemente attivato/verificato di talchè la graduatoria è illegittima nella parte in cui non inserisce la ricorrente come riservista;

2)- Il negato inserimento con riserva, ancorché vanamente stimolato dalla parte, avrebbe consentito la collocazione in un range tra la posizione 30 e la 46 (come da graduatoria integrata) e, quindi, tra gli aventi diritto alla immissione in ruolo;

3)- Il negato inserimento con riserva ovvero la mancata valutazione dello stato invalidante *ex se* legittimante l'inserimento tutelato, laddove ancorato ad una valutazione formalistica, ingenera una patente violazione dei principi di tutela anche costituzionale;

4)- Il silenzio serbato dall'USR Campania sulle stimolazioni stragiudiziali ha compresso in radice la compiuta e più analitica confutazione delle risultanze concorsuali laddove, ledendo il legittimo diritto di accesso agli atti amministrativi e, quindi, negando ogni forma di verifica sul corretto operato della Commissione, ha consapevolmente omesso l'ostensione del verbale della prova orale in uno alle ragioni della denegata riserva *ex lege* 68/99.

F a t t o

La ricorrente, già docente a tempo determinato, all'atto della pubblicazione del bando di concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno (D.M. n. 205 del 26.11.2023 e DD n. 2575 del 06.12.2023), laddove in possesso dei prescritti requisiti, in data 06.01.2024, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione alla detta procedura (**All. 1**).

Indi ha preso regolarmente parte alle prove concorsuali all'esito delle quali, tuttavia, non è risultata ritualmente inserita nella graduatoria approvata dall'USR Campania con decreto del 23.10.2024 né in quella successivamente integrata a seguito di rinunce del 06.12.2024 sebbene avente diritto alla **riserva ex lege n. 68/99** e con un punteggio (201,5) superiore a taluni vincitori (**All. 2**).

E, su tale ultimo punto, ai fini di un corretto inquadramento della vicenda, occorre ripercorrere l'*iter* che ha condotto all'accertamento della condizione invalidante tale da consentire il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle liste del collocamento mirato obbligatorio.

Ebbene, la ricorrente, in ragione di una diagnosi di sclerosi multipla EDSS, in data **29.11.2023** inoltrava domanda per il riconoscimento dello stato di handicap (**All. 3**) nonché per lo stato invalidante (**All. 4**) venendo sottoposta a visita solo in data **07.02.2024**.

A conclusione, stante l'accertato grado di invalidità al 50% **non più revisionabile** all'esito della predetta visita del **07.02.2024** (quindi **successiva** all'inoltro della domanda concorsuale), la ricorrente risultava avere titolo anche per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ed obbligatorio di cui alla L. n. 68/99 (**All. 5**) ove, non appena versante in stato di disoccupazione, provvedeva ad iscriversi (**All. 6**).

Detto accertamento, ancorchè intervenuto successivamente al termine di presentazione della domanda ha, tuttavia, natura meramente **ricognitiva** di una condizione invalidante la cui verifica va cristallizzata alla data del **29.11.2023** con conseguente diritto al connesso e conseguente riconoscimento anche in seno alla graduatoria concorsuale; né, d'altra parte la ricorrente, nelle *more* della conclusione del percorso accertativo/riconoscitivo, poteva flaggare la relativa sezione all'interno della domanda concorsuale onde non incorrere in una più che meramente potenziale mendacità della dichiarazione.

Di tale situazione, la ricorrente ha prontamente e vanamente reso edotta la commissione di concorso dapprima con nota pec del 03.04.2024 (All. 7) e, di poi, anche personalmente in sede di prova orale sostenuta in data 04.06.2024.

Successivamente, in data 27.11.2024 (**All. 8**), anche la scrivente difesa provvedeva ad inoltrare formale atto di significazione e diffida con contestuale istanza di

accesso agli atti onde acquisire gli atti concorsuali nonché conoscere le ragioni del mancato inserimento in graduatoria cui seguivano plurime e invase reiterazioni (All. 9).

Tali sollecitazioni **non** hanno sortito alcun effetto di talchè la ricorrente, del tutto irragionevolmente e senza conoscerne le puntuali ragioni, ha subito il mancato inserimento tra i soggetti beneficianti della quota di riserva ciò precludendole l'utile collocazione nella graduatoria ai fini della fruizione di uno dei posti (39) a bando.

Siffatto comportamento, nella sua patente illegittimità/illogicità, va censurato ponendosi la necessità che gli atti conclusivi della procedura siano sospesi e caducati per i seguenti

M o t i v i

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 E SS. DELLA L. DEL 12.03.1999 N. 68 IN UNO ALL'ART. 3 L. 05.02.1992 N. 104, ART. 2 L. 30.03.1971 N. 118, ART. 5, COMMA 4, D.P.C.M. 13.01.2000 IN CORRELAZIONE ALL'ART. 1 E SS. DELLA L. 68/99, ART. 25, COMMA 6 bis, D.L. N. 90 DEL 24.06.2014. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. N. 205 del 26.10.2023 IN UNO AL D.D. 2575 DEL 06.12.2023 LETTI NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI CON CONNESSA E CONSEGUENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, D.P.R. 09.05.1994 n. 487 NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA'. SVIAMENTO

La ricostruzione in fatto, se letta in un'ottica sostanzialista ovvero tesa alla concreta applicazione delle tutele approntate dal legislatore in favore delle persone colpite da invalidità, depone per la illogicità del contegno dell'Amministrazione e, quindi, per la illegittimità della graduatoria così come stilata.

Se, infatti, e per amore di verità, è ben vero che la ricorrente non ha flaggato la specifica sezione dedicata alla riserva (ma d'altra parte, in assenza di attestazione confermativa non poteva dichiarare una condizione ancora non posseduta) è altrettanto vero che la **formalizzazione** del riconoscimento interviene solo a febbraio 2024 sebbene l'*iter* accertativo sia **antecedente alla scadenza dei termini (29.11.2023)**; ciò a dire che l'attestazione del 07.02.2024 ha natura meramente ricognitiva rispetto ad una condizione che è antecedente alla scadenza dei termini ponendosi la necessità - coerente con la *ratio* costituzionale di tutela delle persone invalide con limitata capacità lavorativa - di fruire delle quote di riserva concorsualmente previste.

Se, quindi, il nostro ordinamento, sulla scia dei principi di rango costituzionale, a fronte dell'accertamento della condizione invalidante ovvero di una condizione che determina una riduzione della capacità lavorativa delle persone, con la L. n.68 del 12.03.1999 ha previsto l'inserimento e l'integrazione "tutelata" delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, va da sé che la verifica di sussistenza dei relativi requisiti va operata secondo logiche sostanzialistiche ovvero, nel caso di specie, mediante retrocessione della sussistenza delle condizioni al momento di originario accertamento (**29.11.2023**) ancorchè poi successivamente formalizzato nel documento del 07.02.2024.

Ne deriva che il contegno assunto dalla Commissione di concorso viola le previsioni di cui all'art. 1 e seguenti della L. 68/99 nonché le ulteriori disposizioni a tutela di soggetti "fragili" ed, in particolare, la previsione di cui all'art. 2 L. 118/1971 («i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo,

compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età») e 5, comma 4, del D.P.C.M. 13.01.2000 sul collocamento mirato, per le finalità di cui alla L. 68/1999 («l'accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione collegiale della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni in relazione all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione lavorativa»).

E tali principi, in una vicenda del tutto plasmabile al caso di specie, hanno trovato il loro corollario nella interpretazione del G.A. (C.d.S., sez. III, sentenza n. 6474 del 17.11.2018) secondo il quale “la mancata considerazione dello stato di handicap - (nel caso di specie dell’inserimento nelle liste del collocamento mirato) - che risulta confermato ed attestato, comunque dalla documentazione successiva, produrrebbe una violazione dei principi tesi a ridurre lo svantaggio sociale e lavorativo e di integrazione, cui è tesa la norma sopra menzionata. Ne deriva, nel caso che occupa, che non può trovare applicazione - in ragione della diversità della fattispecie, ai fini della partecipazione alla prova preselettiva, il principio di diritto evocato dall'Amministrazione in ordine alla necessità di trasmissione di tutta la documentazione in sede di domanda di ammissione. Come già evidenziato, al di là di quanto prodotto in sede di presentazione della domanda, ciò che rileva è la sussistenza dello stato di handicap”.

Si tratta, in tutta evidenza, di una interpretazione in linea con le finalità di cui all’art. 1 della L. 68/99 teso a garantire “l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”.

Seppure, quindi, la parte non ha dichiarato nella immediatezza il dato (**ma non poteva farlo**) appare di tutta evidenza come la commissione, **pur essendone stata notiziata**, non abbia tenuto conto del dato sostanzialistico ovvero della natura ricognitiva della attestazione sopravvenuta che non può precludere il riconoscimento del beneficio e, quindi, l'inserimento in graduatoria nella lista dei cd. riservisti.

Peraltro, ad ulteriore supporto della illegittimità del contegno serbato dalla Commissione, depongono, ancorchè per estensione analogica, anche le interpretazioni unionali che, facendo leva sulla valutazione della **legittimità dello scopo** perseguito da una formalistica applicazione della norma che viene in rilievo e sulla **proporzionalità delle conseguenze**, ha avuto modo di sanzionare lo Stato italiano per gli eccessivi formalismi che ne contraddistinguono l'operato (sull'illegittimità degli eccessivi "formalismi": Zubac, sopra citata, § 98, Vermeersch c. Belgio, 49652/10, § 79, 16.02.2021, Efstratiou e altri c. Grecia, n. 53221/14, § 43, 19.11.2020, Trevisanato, sopra citata, § 38 e più recentemente sentenza CEDU del 28.10.2021 - Ricorso n. 55064/11 ed altri - Succi / Italia).

E tanto basterebbe ai fini dell'accoglimento del ricorso e di una rideterminazione della graduatoria.

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 E SS. DELLA L. DEL 12.03.1999 N. 68 IN UNO ALL'ART. 3 L. 05.02.1992 N. 104, ART. 2 L. 30.03.1971 N. 118, ART. 5, COMMA 4, D.P.C.M. 13.01.2000 IN CORRELAZIONE ALL'ART. 1 E SS. DELLA L. 68/99, ART. 25, COMMA 6 bis, D.L. N. 90 DEL 24.06.2014. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 205 del 26.10.2023 IN UNO AL D.D. 2575 DEL 06.12.2023 LETTI NEL SOLCO DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI CON CONNESSA E CONSEGUENTE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, D.P.R. 09.05.1994 n. 487 NONCHÉ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI

ARTT. 3, 22 E 25 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PRESUPPOSTO ERRONEO, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ARBITRARIETA'. SVIAMENTO

A parte quanto detto al motivo che precede, occorre, sotto altro aspetto, censurare l'operato della Commissione di concorso laddove, del tutto irragionevolmente e **senza fornire alcuna motivazione ed eludendo la richiesta di ostensione degli atti**, non ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a fruire dei benefici di legge.

Detta denegativa valutazione, a fronte del tombale silenzio dell'Amministrazione, dà atto di una graduatoria viziata altresì da difetto istruttorio e carenza di motivazione.

E tale dato, nella sua apparente marginalità, assume valore assorbente laddove determina *in limine* una compressione delle censure esperibili da cui discende il diritto ad ottenere un **ordine giudiziale di immediata esibizione della integralità della documentazione concorsuale**, con ogni consequenziale successiva impugnativa, suggerendo anche una trasmissione immediata degli atti alla competente Procura della Repubblica nella misura in cui tale "*prassi*" omissiva dall'Ufficio costituisce un **evidente e consapevole elusione** dell'obbligo di ostensione della documentazione concorsuale col solo fine di negare alla ricorrente la verifica dell'operato della Commissione concorsuale (*sic!!!*).

Non v'è dubbio, pertanto, sulla illegittimità del comportamento serbato dall'Amministrazione sia in sede concorsuale - ove non ha tenuto in minimo conto delle comunicazioni della parte - né del contegno omissivo successivamente serbato costringendo la ricorrente ad adire Codesto TAR.

Se, infatti, ex art. 3 L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni "*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti.....lo svolgimento dei pubblici concorsi.....deve essere motivato*" e se, soprattutto, l'azione

amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità del comportamento serbato dal Ministero che nulla in concreto consente di capire.

D'altra parte, l'obbligo di motivare e rendere comprensibili anche le operazioni di validazione dei titoli consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura;

Se, quindi, la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso *de quo* **nulla è dato capire in merito alle presunte ragioni della Commissione di concorso nella denegazione della riserva di legge.**

In altre parole, ciò che si richiede, perché l'atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, è che **siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato**, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche (cfr.: C.d.S., sez. V, 07.04.2004 n. 1969; C.d.S., sez. IV, 15.12.2000, n. 6687; C.d.S. sez. VI, 12.12.2000, n. 6566; C.d.S., sez. VI, 19.07.1999, n. 981; C.d.S., sez. VI, 01.12.1999, n. 2069; C.d.S., sez. V, 13.01.1998, n. 65) frutto della negata applicazione dei principi generali.

E' allora evidente che non risultando esplicitate e, quindi, comprensibili le ragioni del mancato riconoscimento della riserva dichiarata, o meglio non essendo in alcun modo possibile capire qual è la *ratio* che sottende il comportamento

dell'Amministrazione, va da sé l'integrale ed assorbente **assenza di una qualsivoglia motivazione** tale da determinare l'illegittimità del contegno serbato nell'adozione della graduatoria per come successivamente integrata.

o - O - o

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 116 C.P.A., e previo ordine espresso di Codesto Ecc.mo TAR adito, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti sulla base dei quali è stata approvata la graduatoria finale e, in particolare, copia degli atti istruttori (adottati dal MIM) che giustificano il mancato riconoscimento della riserva ex L. n. 68/99.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è nei motivi di ricorso e appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al ***periculum in mora*** il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* laddove il mancato riconoscimento della riserva ex L. n. 68/99 e, quindi, il mancato inserimento tra i beneficiari della quota agli stessi riservata ne ha determinato la collocazione al di fuori delle posizioni utili ai **già disposti** conferimenti di incarico a tempo indeterminato (cfr. **All. c, d, e, f**).

Quindi il *periculum* è soprattutto ravvisabile nella mancata immissione in ruolo che in ragione dell'inclusione nel solo elenco non graduato, ha precluso alla ricorrente la **completa stabilizzazione** su posto a tempo indeterminato.

Pertanto, anche al fine di evitare la **caducazione a cascata** delle immissioni effettuate e di quelle da effettuare nelle *more* della definizione complessiva del presente giudizio, risulta indispensabile, al fine di non perdere il “treno del ruolo”, invocare la concessione di una pronuncia che consenta la utile **ricollocazione** di parte ricorrente in senso alla graduatoria.

Va da sé, quindi che “sopravvivendo” i provvedimenti qui contestati, il ricorrente vedrebbe precludersi l'agognata corretta convocazione né i tempi di un giudizio

ordinario potrebbero tutelare in maniera adeguata le ragioni del ricorrente che, come riferito in punto di fatto, ha pieno diritto alla immissione in ruolo con la conseguenza che, qui l'esigenza non è quella di tutelare **UN TEORICO DIRITTO AL LAVORO BENSI' IL DIRITTO AD ESSERE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO**, ponendo fine alla situazione di precariato che attualmente affligge l'odierno ricorrente.

Pertanto, parte ricorrente ha interesse ad ottenere un provvedimento cautelare che **consenta di salvaguardare il proprio percorso lavorativo** evitando il definitivo consumarsi di un pregiudizio che, in mancanza di provvedimento cautelare diverrebbe "irreparabile" atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Né un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi *sub judice* e così tutelandosi anche da potenziali e molto onerose azioni risarcitorie.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati necessari** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità e annullamento dei provvedimenti impugnati, per la declaratoria del diritto della ricorrente, al riconoscimento della riserva ex L. n. 68/99 e, quindi, al

corretto inserimento nella graduatoria di cui al decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0066129 del 23.10.2024 per come successivamente “integrata” in data 06.12.2024 nell’ambito del concorso indetto con D.M. n. 205 del 26.10.2023 e D.D. 2575 del 06.12.2023 per la classe di concorso **A028** (Matematica e Scienze) per la regione **Campania** e, dunque, per il riconoscimento dell’immediata **immissione in ruolo**.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato se dovuto.

Ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e che pertanto è dovuto il contributo unificato di € 325,00.

Salvis iuribus

Salerno, lì 20.12.2024

avv. Antonio Salerno